

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1967

Norme per il risanamento dell'abitato di Licata

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Licata è particolarmente grave, e le cause che la determinano sono da ricercarsi, soprattutto, nella natura dei terreni attraversati dalle condotte dell'acquedotto che alimenta quell'abitato, nel difettoso ed insufficiente funzionamento degli impianti delle fognature ed in altri inconvenienti di carattere igienico che si riscontrano nel territorio del Comune anzidetto.

Data l'inadeguatezza degli interventi finora disposti per ovviare a tale situazione, si è provveduto, per iniziativa del Ministero dei lavori pubblici, ad effettuare accertamenti ed indagini per stabilire la natura e la portata sia degli inconvenienti lamentati, sia delle opere necessarie per una radicale ed organica soluzione del problema.

Da tali accertamenti è emersa la necessità che nel Comune in parola, oltre che al totale rifacimento della rete idrica e di quella fognante, debba anche procedersi preventivamente alle opere indispensabili per il prosciugamento e la bonifica del sottosuolo, nonchè alla sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato.

La spesa che all'uopo dovrà essere sostenuta può essere presuntivamente calcolata in circa lire 3 miliardi e poichè il Comune non si trova nelle condizioni di addossarsi un così gravoso onere, appare indispensabile che lo Stato intervenga per agevolare la realizzazione delle opere sopra specificate.

Detto intervento può concretarsi nella concessione, sulla spesa suindicata, del con-

tributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, provvedendovi in tre anni finanziari, da quello corrente al 1969, in ragione di lire 50 milioni all'anno, e con i limiti di impegno già autorizzati e che saranno autorizzati per gli anni predetti nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 589 del 1949, e successive modificazioni.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonché per la sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2 lettera *d*), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, numero 589, e successive modificazioni, contributi costanti trantacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti.